

## SEZIONE PRIMA

---

**Statuto, leggi e regolamenti regionali**

---

LEGGE REGIONALE 8 luglio 2026, n. 9

**“Disciplina del sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1****Oggetto**

1. La presente legge attua le disposizioni previste dalla riforma del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d’ora in avanti indicato come Sistema integrato zerosei.

**Art. 2****Finalità**

1. La presente legge, in raccordo con le previsioni del d. lgs. 65/2017, persegue le seguenti finalità:
  - a) sviluppo e programmazione del Sistema integrato zerosei in Puglia;
  - b) definizione delle linee d’intervento per il supporto professionale al personale addetto nel sistema;
  - c) promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
  - d) adeguamento dei sistemi informativi alla riforma del Sistema integrato zerosei;
  - e) monitoraggio e valutazione del Sistema integrato zerosei in concorso con gli enti locali e gli attori del sistema di offerta per l’infanzia;
  - f) definizione dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia;
  - g) disciplina delle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli enti locali con riguardo ai servizi educativi che accolgono minori di età compresa tra tre mesi e tre anni.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante:
  - a) la progressiva gratuità di accesso al Sistema integrato zerosei, considerando prioritaria la situazione economica delle famiglie e ulteriori condizioni di fragilità;
  - b) l’attribuzione di centralità al progetto educativo;
  - c) la diffusione dei coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità nella pluralità, efficienza e qualità dei sistemi di offerta locali zerosei sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo gestionale;
  - d) la riduzione di svantaggi culturali, sociali e relazionali e la valorizzazione di tutte le bambine e di

- tutti i bambini e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- e) il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie;
  - f) la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature dei servizi educativi con riguardo alle condizioni di salute e benessere delle bambine e dei bambini nonché delle addette e degli addetti, alla partecipazione della comunità a vario titolo coinvolta nel Sistema integrato zerosei, alla connessione urbana con il territorio circostante;
  - g) l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata e con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati;
  - h) azioni di coordinamento con il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
  - i) l'individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del personale;
  - j) l'integrazione fra servizi pubblici e privati per assicurare un sistema omogeneo nella pluralità dell'offerta in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie;
  - k) la promozione della qualità dell'offerta educativa mediante la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro educativo e il coordinamento pedagogico zerosei;
  - l) la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico;
  - m) la promozione del prolungamento orario del sistema di offerta educativo mediante il collegamento funzionale tra servizi educativi e scuola dell'infanzia e l'interazione con servizi socioeducativi, culturali, ricreativi e sportivi;
  - n) l'ampliamento qualitativo e quantitativo del Sistema integrato zerosei, con particolare riferimento ai territori nei quali l'offerta educativa risulta carente o sotto dimensionata rispetto alla domanda delle famiglie, in una logica di riequilibrio territoriale.

3. La Regione programma e coordina l'avvio e l'attuazione del Sistema integrato di educazione e istruzione zerosei nell'ottica di favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini quali soggetti titolari di diritti individuali, senza distinzione di alcun tipo in relazione alle famiglie di appartenenza garantendo la parità di opportunità nell'accesso all'apprendimento inteso come elaborazione di significati, all'educazione, all'istruzione, alla cura, alla relazione e al gioco.

4. La Regione rende effettivo quanto disposto al comma 3 anche attraverso misure di sostegno economico per le famiglie e di supporto agli enti locali per lo sviluppo di competenze e per l'incremento dei servizi di educazione e istruzione da zero a sei anni.

## **CAPO II**

### **Articolazione del Sistema integrato zerosei**

#### **Art. 3**

##### **Sistema integrato di educazione e istruzione zerosei**

1. I servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia nonché i Poli per l'infanzia costituiscono il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

#### **Art. 4**

##### **Servizi educativi per l'infanzia**

1. I servizi educativi per l'infanzia sono:

- a) il nido e il micronido, che accolgono minori di età compresa tra tre mesi e tre anni, concorrono con la comunità educante in cui sono inseriti alla loro crescita e formazione, nel quadro delle politiche per la

prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori;

- b) la sezione primavera, che accoglie minori di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi e i minori che compiono ventiquattro mesi entro il 31 dicembre dell'anno educativo ed è di norma aggregata a scuole dell'infanzia;
- c) i servizi integrativi per l'infanzia che, con diverse formule organizzative e progettuali, arricchiscono l'offerta educativa e concorrono al benessere dei bambini e delle bambine pur non attuando precipuamente il percorso pedagogico zerosei quale elemento distintivo del progetto educativo. Tali servizi concorrono con la comunità educante in cui sono inseriti le bambine e i bambini alla loro crescita e formazione, nel quadro delle politiche per la prima infanzia e delle garanzie del diritto all'educazione, nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere, articolandosi come segue:
  - 1) centro educativo per la prima infanzia, che accoglie minori di età compresa tra dodici e trentasei mesi, non prevede il servizio di mensa;
  - 2) nido in famiglia, che accoglie minori di età compresa tra tre e trentasei mesi in un contesto domestico adeguatamente organizzato;
  - 3) servizio di educazione a domicilio, aperto a minori di età compresa tra tre e trentasei mesi in un contesto familiare domiciliare.

2. L'offerta di servizi integrativi per bambini e famiglie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), punto 2, del d. lgs 65/2017 è integrata nei servizi per le famiglie previsti all'articolo 46 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) con cui, sui temi dell'educazione e della genitorialità, i servizi educativi zerosei si coordinano.

## **Art. 5**

### **Scuole dell'infanzia**

- 1. Nell'ambito delle leggi che ne disciplinano il funzionamento, le scuole dell'infanzia, articolate in offerta statale e paritaria, comunale e privata, accolgono minori di età compresa tra tre e cinque anni.
- 2. Il sistema di offerta di cui al comma 1 garantisce l'accoglienza e l'inclusione di tutti i bambini e di tutte le bambine nel rispetto dei caratteri individuali, culturali e religiosi dei minori e concorre a garantire la libera scelta delle famiglie.

## **Art. 6**

### **Poli per l'infanzia**

- 1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di Poli per l'infanzia ai sensi dell'articolo 3 del d. lgs. 65/2017, intesi come contesto educativo, formato da un unico plesso o da edifici vicini, all'interno del quale sono presenti almeno un servizio educativo per l'infanzia ai sensi dell'articolo 4 e una scuola dell'infanzia ai sensi dell'articolo 5, nel quadro di un progetto educativo caratterizzato dalla continuità educativa ai sensi delle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), e uno spazio soglia attrezzato aperto al territorio.
- 2. I caratteri distintivi dei Poli per l'infanzia di cui al comma 1 sono:
  - a) realizzazione di un percorso educativo zerosei;
  - b) condivisione di spazi collettivi, servizi generali e risorse professionali;
  - c) flessibilità nell'utilizzo degli spazi disponibili e la diversificazione delle funzioni;

- d) elaborazione di soluzioni educative, organizzative, gestionali innovative;
- e) svolgimento di attività strutturate di ricerca;
- f) formazione congiunta del personale educativo e docente;
- g) pratica della partecipazione e dell'apertura al territorio.

### **CAPO III**

#### **Organizzazione dei servizi educativi per l'infanzia e dei Poli per l'infanzia**

##### **Art. 7**

##### **Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi per l'infanzia**

1. Al fine di assicurare un'offerta plurale e diversificata per i servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:
  - a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
  - b) titolarità da parte dei comuni e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
  - c) titolarità e gestione privata.
2. L'affidamento dei servizi educativi di cui alla lettera b) del comma 1, avviene, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi senza distinzione alcuna in base alle forme di titolarità e gestione.
4. Nell'ambito delle leggi che disciplinano i rapporti tra i soggetti di cui al comma 1, gli enti locali garantiscono in ogni caso l'integrazione, il coordinamento e forme di collaborazione tra servizi educativi presenti sul territorio, anche sperimentando formule organizzative e gestionali miste per il miglioramento e l'accompagnamento di minori e famiglie.

##### **Art. 8**

##### **Utenti dei servizi educativi per l'infanzia a offerta pubblica**

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati con i comuni sono denominati servizi educativi a offerta pubblica e sono aperti, senza distinzione alcuna in relazione al gruppo sociale di appartenenza, anche apolidi o stranieri non accompagnati, a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età da tre a trentasei mesi, residenti o domiciliati o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi o in comuni limitrofi. Le bambine e i bambini non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati.

##### **Art. 9**

##### **Soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia**

1. I titolari della gestione dei servizi educativi, denominati soggetti gestori, garantiscono la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico

e garantendo in particolare:

- a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 20;
  - b) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'articolo 21;
  - c) la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 2 nonché l'acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);
  - d) il coordinamento con gli altri servizi educativi per l'infanzia presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;
  - e) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;
  - f) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;
  - g) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità prioritariamente fondato sulla filiera corta e la sostenibilità;
  - h) la formazione continua in servizio del personale;
  - i) la periodica messa a disposizione dei comuni delle informazioni di propria competenza relative ai servizi affinché confluiscono nei sistemi informativi regionali;
  - j) la partecipazione delle famiglie.
2. I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei servizi educativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

#### **Art. 10**

##### **Organizzazione dei Poli per l'infanzia**

1. I Poli per l'infanzia sono programmati dalla Regione d'intesa con l'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia senza dare luogo a organismi dotati di autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d. lgs. n. 65/2017.
2. La Regione definisce le modalità di gestione dei Poli per l'infanzia in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, sentita l'ANCI regionale, attraverso indirizzi da approvare con il regolamento regionale di cui all'articolo 28.

#### **CAPO IV**

##### **Procedure e funzioni amministrative**

#### **Art. 11**

##### **Autorizzazione dei servizi del Sistema integrato zerosei**

1. Le unità di offerta dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 4, sono autorizzate dai comuni in cui hanno la sede operativa in conformità alle previsioni di cui alle presenti disposizioni e al regolamento regionale di cui all'articolo 28.
2. Il provvedimento comunale di autorizzazione prevede:
  - a) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal titolare; nel caso di autorizzazione di un servizio educativo a titolarità pubblica, il soggetto gestore può essere individuato entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di autorizzazione del servizio, a pena di decadenza dell'autorizzazione;
  - b) la natura giuridica del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal titolare;

- c) l'esatta ubicazione del servizio educativo;
  - d) la tipologia di servizio erogato;
  - e) la ricettività massima autorizzata.
3. I casi di decadenza dell'autorizzazione sono disciplinati dall'articolo 22.
4. Le modifiche agli elementi posti a base del provvedimento comunale di autorizzazione che comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono disciplinate ai sensi del regolamento regionale di cui all'articolo 28.
5. L'autorizzazione è rilasciata in via definitiva e sottoposta a convalida nei casi in cui siano intervenute modifiche agli elementi posti a base del provvedimento comunale che non comportino la decadenza di cui al comma 3 e nel caso di cui all'articolo 25, comma 1.
6. Ove le unità di offerta dei servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 1 possiedono i requisiti strutturali per dare luogo, unitamente ad una scuola dell'infanzia statale o paritaria operativa in edifici vicini ad un Polo per l'infanzia, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 10 e al regolamento regionale di cui all'articolo 28, quest'ultimo è inserito dal comune in cui il Polo ha sede operativa nell'apposito elenco regionale dei Poli per l'infanzia.

#### **Art. 12**

#### **Registro telematico regionale dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei e dei Poli per l'infanzia**

1. Al fine di consentire la consultazione pubblica dell'elenco dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei regionale e dei Poli per l'infanzia e di garantire la trasparenza informativa nei confronti delle famiglie, è istituito presso la Sezione Istruzione e Università o altra struttura amministrativa competente in base al modello organizzativo regionale che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica, un Registro telematico dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei e dei Poli per l'infanzia che raccoglie i dati inseriti dai comuni in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 11, la Sezione Istruzione e Università verifica la legittimità formale del provvedimento autorizzatorio e rende disponibili in consultazione pubblica i dati contenuti nel Registro telematico.
3. L'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 garantisce la qualità dell'accoglienza e delle prestazioni e costituisce requisito propedeutico all'accesso al finanziamento pubblico.

#### **Art. 13**

#### **Accreditamento**

1. Ai fini dell'accesso a finanziamenti pubblici per il sostegno del sistema integrato zerosei tramite contrattualizzazione con l'amministrazione pubblica, a garanzia della capillarità e della qualità dell'offerta di accoglienza educativa per minori su tutto il territorio regionale, sono previste specifiche forme di accreditamento mediante Avvisi approvati dall'amministrazione regionale nel rispetto della disciplina dei fondi volta per volta utilizzabili. Per i servizi già accreditati, la conferma di accreditamento per le annualità successive tiene conto della necessità di evitare duplicazioni amministrative e oneri aggiuntivi.
2. L'autorizzazione al funzionamento e l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'articolo 12 sono condizioni propedeutiche all'accREDITAMENTO di cui al comma 1.

#### **Art. 14**

#### **Coordinamenti pedagogici territoriali**

1. Al fine di consolidare il sistema integrato zerosei e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai

sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e l'ANCI regionale, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato zerosei presso i comuni.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento nonché l'armonizzazione delle finestre temporali per la presentazione delle domande di accesso ai servizi educativi con le misure di sostegno economico per le famiglie, attraverso:

- a) la formazione congiunta del personale educativo e docente nonché il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione e all'organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) la realizzazione di incontri, confronti e scambi tra istituzioni educative e scolastiche in ottica di continuità pedagogica e visione pedagogica e didattica integrata;
- c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione e della ricerca educativa nonché la documentazione delle stesse;
- d) il sostegno alla partecipazione da parte delle famiglie e di tutta la comunità educante al progetto educativo;
- e) la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- f) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- g) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento;
- h) l'inserimento del sistema integrato zerosei nel sistema urbano di prossimità, con particolare riferimento ai temi dell'accessibilità e della continuità con gli spazi aperti esterni e con il sistema verde territoriale.

3. Sulla base di accordi territoriali tra più enti rientranti in territori limitrofi o vicini, possono essere attribuite al coordinamento pedagogico territoriale funzioni sovracomunali, anche connesse alla gestione dei finanziamenti per il sistema integrato zerosei.

4. All'interno del coordinamento pedagogico territoriale opera almeno una figura con mansione di coordinatore pedagogico che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, è in possesso dei titoli previsti dalla vigente legislazione.

## **CAPO V**

### **Requisiti dei servizi educativi**

## **Art. 15**

### **Ubicazione dei servizi educativi**

1. I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse, come definite nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, garantendo in ogni caso le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue la qualità urbanistica del sistema di offerta educativa, intesa come combinazione degli elementi di accessibilità in relazione al sistema della mobilità, alla possibilità di fruizione degli spazi urbani di prossimità e delle aree verdi.

3. I servizi educativi, a eccezione del nido in famiglia e del servizio di educazione a domicilio di cui all'articolo 4, sono collocati al piano terra. L'utilizzo di eventuali locali seminterrati può riguardare esclusivamente i vani destinati a servizi strumentali che non prevedano la presenza dei minori. I servizi educativi, già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge articolati su più piani adottano, ai fini della conferma dell'autorizzazione, tutte le misure per la sicurezza dei bambini e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza

sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, della destinazione d'uso di edifici esistenti o di parti di essi, con esclusione delle zone interessate dalla presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e delle zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione.

#### **Art. 16**

##### **Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi**

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.
2. Ai fini del comma 1, la Regione riconosce alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, di abitabilità, salubrità, comfort, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per i bambini e le bambine disabili e persegue la qualità architettonica del sistema di offerta educativa, intesa come combinazione degli elementi di sostenibilità edilizia e qualità dello spazio educativo e degli arredi.
3. Le aree esterne dei servizi educativi, nelle porzioni in uso alle bambine e ai bambini, sono distinte da aree esterne eventualmente destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e sono opportunamente recintate, attrezzate a verde e adeguatamente ombreggiate.
4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo, quello didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 20 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute, orientando la scelta verso materiali ecosostenibili.
5. Il progetto educativo di cui all'articolo 20 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tuteli la sicurezza delle bambine e dei bambini.

#### **Art. 17**

##### **Altri usi programmati**

1. In orario di chiusura dei servizi educativi è possibile l'utilizzo programmato degli spazi per attività ricreative o per eventi culturali aperti al pubblico, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

#### **Art. 18**

##### **Personale dei servizi educativi**

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito da una coordinatrice o un coordinatore pedagogico, da educatrici e da educatori, dal personale ausiliario e dal personale addetto alla preparazione dei pasti, se prevista, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all'articolo 20.
2. La coordinatrice o il coordinatore pedagogico ha la supervisione pedagogica per l'attuazione del progetto educativo, coordina le attività e si assicura che ciascuno sia coinvolto e dia contributi all'attività educativa. Inoltre, sostiene il lavoro collegiale delle educatrici e degli educatori e garantisce la partecipazione delle famiglie.
3. Le educatrici e gli educatori, in possesso dei titoli previsti dalla legge, sono responsabili dell'educazione

e della cura delle bambine e dei bambini, attuano il progetto educativo di cui all'articolo 20 e curano, in collaborazione con la coordinatrice o il coordinatore, le relazioni con le famiglie.

4. Il personale ausiliario è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con le educatrici e gli educatori del servizio.

#### **Art. 19**

##### **Sistema telematico di comunicazione con le figure genitoriali**

1. La Regione promuove la comunicazione digitale con le figure genitoriali per informare agevolmente ed effettuare segnalazioni nell'interesse dei minori e delle famiglie.

#### **Art. 20**

##### **Progetto educativo**

1. In conformità con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei di cui al decreto ministeriale n. 334/2021, con gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia e in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), del d. lgs. 65/2017, ciascun servizio educativo adotta e attua un progetto educativo con riferimento ad ogni anno educativo, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

- a) definizione dei principi pedagogici che sottendono il progetto e lo stile educativo che contraddistinguono il servizio;
- b) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
- c) valorizzazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- d) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- e) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
- f) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- g) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio e per il sostegno alla genitorialità;
- h) continuità educativa tra servizio educativo e scuola dell'infanzia, e tra scuola dell'infanzia e scuola primaria;
- i) attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

#### **Art. 21**

##### **Carta dei servizi e Regolamento interno**

1. I soggetti gestori di servizi educativi si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie.

2. Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi, redatta in modo chiaro e sintetico, contiene informazioni su:

- a) il legale rappresentante;
- b) le caratteristiche del servizio;

- c) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi;
  - d) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi, privilegiando forme telematiche di invio;
  - e) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;
  - f) modalità di autovalutazione del servizio offerto;
  - g) informazioni circa la raccolta dei dati in forma sintetica e aggregata da inserire nel portale regionale.
3. I soggetti gestori di servizi educativi si dotano del regolamento interno contenente indicazioni sulle modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio nonché sulle tariffe applicate, e lo pubblicano in calce alla Carta dei servizi.
4. L'adozione e la pubblicazione on line della Carta dei servizi e del regolamento interno sono requisiti essenziali per l'accreditamento di cui all'articolo 13.

## **CAPO VI**

### **Decadenze, vigilanza, verifiche e sanzioni**

#### **Art. 22**

##### **Decadenza dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 11 decade nei casi di:
- a) estinzione del soggetto giuridico autorizzato;
  - b) rinuncia del soggetto autorizzato.

#### **Art. 23**

##### **Vigilanza**

1. Il comune competente per territorio in cui è ubicata la sede operativa del servizio educativo autorizzato esercita l'attività di vigilanza mediante, almeno, un'ispezione in loco all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini frequentanti, il mantenimento dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione e l'attuazione del progetto educativo adottato ai sensi dell'articolo 20.
2. Per gli aspetti di natura igienico-sanitaria, il comune si avvale del servizio sanitario regionale competente per territorio.

#### **Art. 24**

##### **Verifiche**

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 28 disciplina l'attività di verifica e controllo spettanti alla Regione e al Comune a garanzia dell'efficacia, efficienza e buon andamento dei servizi educativi presenti sul territorio. A tal fine, il regolamento:
- a) definisce termini e modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 per i casi di accertata inosservanza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e qualitativi dei servizi o di inosservanza delle leggi, dei regolamenti e del contratto collettivo applicato;
  - b) stabilisce le modalità attraverso le quali i competenti uffici regionali si avvalgono della collaborazione e si coordinano con ulteriori organismi di controllo per gli aspetti di competenza degli stessi;
  - c) stabilisce le modalità per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali per i casi di

inosservanza della presente legge, stabilendo, in ogni caso, un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale le amministrazioni comunali sono tenute a provvedere.

#### **Art. 25**

##### **Sanzioni**

1. L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione o la gestione di un servizio educativo senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 11 è punita con una sanzione amministrativa da 5 mila a 15 mila euro e comporta la chiusura dell'attività con provvedimento comunale con effetto immediato che dispone, altresì, le misure da adottare a tutela degli utenti.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo che accoglie un numero di minori superiore alla ricettività massima autorizzata viene diffidato dal comune a rientrare nei limiti entro un termine fissato; qualora la medesima infrazione sia rilevata una seconda volta, il soggetto gestore è punito con una sanzione amministrativa pari a 2 mila euro per ogni posto che supera la ricettività massima autorizzata. Per il caso di recidiva, il comune può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione in relazione alla gravità della violazione. Il provvedimento comunale indica gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l'attività.
3. La decisione del gestore di sospendere o interrompere l'attività del servizio educativo autorizzato deve essere preventivamente comunicata al comune che ha rilasciato l'autorizzazione; in caso di inosservanza, si applica la sanzione amministrativa da 2.500 a 7.500 euro.
4. L'accertamento e la notifica della violazione nonché l'introito derivante dalle sanzioni amministrative applicate sono di competenza del comune. Il medesimo introito è utilizzato dall'ente locale per politiche che riguardano la promozione del Sistema integrato zerosei.

#### **CAPO VII**

##### **Programmazione regionale**

#### **Art. 26**

##### **Programmazione finanziaria**

1. Al finanziamento della programmazione regionale in tema di sistema integrato zerosei concorrono:
  - a) le risorse derivanti dalle assegnazioni programmate nell'ambito della programmazione operativa regionale a valere su fondi strutturali per le misure connesse al tema dei servizi educativi per l'infanzia;
  - b) le risorse derivanti dall'assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all'articolo 12, comma 3, del d. lgs. 65/2017;
  - c) le risorse a valere sul bilancio autonomo della Regione Puglia per l'attuazione del Piano regionale per il Diritto allo studio, ivi comprese quelle di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione) e per l'attuazione di ogni tipologia di intervento inerente al sistema integrato zerosei;
  - d) altre risorse finanziarie comunali, regionali, statali ed europee di cui la programmazione regionale degli interventi per il sistema integrato zerosei tiene conto al fine di assicurare la complementarità delle misure di sostegno.
2. La programmazione finanziaria regionale di cui al comma 1 tiene conto dell'articolazione del sistema di offerta integrato zerosei a livello regionale e dei dati ISTAT sulla popolazione da zero a cinque anni e si fonda sui fabbisogni espressi dagli enti locali attraverso le programmazioni comunali annuali per il Diritto allo studio, il Repertorio del fabbisogno dell'Anagrafe Regionale di Edilizia Scolastica per interventi edilizi e arredi, il monitoraggio della spesa europea certificata.

**Art. 27**  
**Anno educativo**

1. Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 31 luglio.

**CAPO VIII**  
**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 28**  
**Regolamento regionale**

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sentito il Comitato regionale per la promozione del Sistema integrato zerosei di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto il 29 gennaio 2021, approva il Regolamento regionale attuativo delle disposizioni della presente legge.

**Art. 29**  
**Norme transitorie**

1. Per i servizi educativi già autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione rilasciata rimane valida per un periodo non superiore a venticinque anni dalla data del rilascio, o della successiva convalida, trascorsi i quali è sottoposta a nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. I centri ludici per la prima infanzia già autorizzati ai sensi della normativa vigente assumono la denominazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge.
3. Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono provvedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della normativa vigente solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati.
4. Per i rapporti di lavoro della coordinatrice e coordinatore, dell'educatrice e educatore dei servizi educativi del Sistema integrato zerosei in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità i titoli di studio previsti dall'articolo 46 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.
5. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

**Art. 30**  
**Entrata in vigore e verifica annuale**

1. La presente legge entra in vigore con l'emanazione del Regolamento regionale di cui all'articolo 28.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento a:
  - a) copertura territoriale dei servizi;
  - b) numero di utenti;
  - c) qualità dell'offerta;
  - d) utilizzo delle risorse finanziarie.

**Art. 31**  
**Modifiche e abrogazioni**

1. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 18 della l. r. 19/2006, dopo le parole: "lettera d)" sono aggiunte le seguenti: "nonché i registri dei servizi educativi per l'infanzia ai sensi della normativa di riferimento".
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l. r. 19/2006:
  - a) la lettera g) del comma 1 e il comma 8 dell'articolo 41;
  - b) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 46;
  - c) il comma 7 dell'articolo 47.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative regionali incompatibili con la presente legge.

**Art. 32**  
**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall'adozione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e i relativi interventi sono attuati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 luglio 2026

**ANTONIO DECARO**